

FISCO

Giudici ancora divisi sull' imposta di donazione per i beni al trust

Restano due orientamenti contrastanti che si riflettono sulle sentenze di merito. Parte della giurisprudenza ritiene che non rilevi il passaggio di ricchezza

La tassazione indiretta sul trust non ha pace. Volendo ripercorrere i due attuali orientamenti, possiamo richiamare due sentenze della Cassazione, che rappresentano il volano di altrettanti linee giurisprudenziali.

Abbiamo, da una parte, la sentenza 3727/2015, che si è espressa a favore dell'imponibilità dell'**imposta** di donazione sui vincoli di destinazione in sé, a prescindere quindi dal trasferimento e dall'arricchimento in capo al **beneficiario**. Sul fronte opposto, vi è la sentenza 2164/2016, che invece focalizza l'attenzione sul trasferimento finale dei **beni**, con conseguente arricchimento dei **beneficiari**, quale momento valido per il **prelievo**. Questa dicotomia è riscontrabile anche tra le sentenze di merito. Tra queste c'è la sentenza 4148/2018 (depositata il 4 ottobre) della Crt Lombarda, che si esprime a favore della prima corrente giurisprudenziale.

La vicenda trae origine da un trust autodichiarato (ovvero istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee), nel quale risultano confluiti **beni** immobili di proprietà dello stesso disponente, persona fisica, e della moglie di quest'ultimo. Sia l'atto istitutivo del trust che l'atto di donazione patrimoniale sono stati sottoposti a **imposta** ipocatastale fissa, poiché la **base imponibile** era stata determinata pari a zero, sul presupposto della mancanza di onerosità e di trasferimento di ricchezza. L'Agenzia ha eccepito quindi l'applicazione dell'**imposta** in misura fissa, ritenendo applicabile la tassazione sulle donazioni ex lege 286/2006, comma 2, con emissione di un **avviso** di liquidazione e applicazione dell'aliquota proporzionale.

Secondo i giudici milanesi, richiamando i dettami della Cassazione, il tenore della norma evidenzia che l'**imposta** «è istituita non già sui trasferimenti di **beni** e diritti di causa della costituzione di vincoli di destinazione come accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'**imposta** è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione di vincoli».

Partendo da questo assunto, appaiono incongrue - agli occhi della Commissione - tutte le riflessioni che collegano la tassazione all'identificazione di un qualche utile o vantaggio percepito da un soggetto, rinviando così la tassazione ove questo vantaggio non derivi, direttamente e immediatamente, dal

GIUDICI ANCORA DIVISI SULL'IMPOSTA DI DONAZIONE PER I BENI AL TRUST

Oneri da restituire se l'impresa rinuncia e non costruisce

TARI TESSERA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

L'eccellenza del biomedicale in Italia

Nuova sede per Stallergenes Greer Italia

<-- Segue

Fiscalità nazionale e internazionale

negozi che costituisce il vincolo.

I giudici arrivano alla conclusione secondo cui la costituzione di un vincolo di destinazione sui **beni**, attraverso l' istituzione di un trust, costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico **beneficiario** - autonomo presupposto impositivo, in forza dell' articolo 2, comma 47 della legge 286/06, che assoggetta questi atti a un onere **fiscale** parametrato ai criteri di cui all' **imposta** sulle successioni e donazioni.

Di opposto tenore troviamo un' altra sentenza, la 3817/2018 della Ctr Lombarda (depositata il 14 settembre), che ha trattato il caso di trust non autodichiarato. La commissione, aderendo all' altra linea (sentenza di Cassazione 2164/2016) inquadra la fattispecie nell' ambito della donazione indiretta, cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, «segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di **beni** e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei **beneficiari**, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al **pagamento** dell' **imposta** in misura proporzionale».

In sintesi, il conferimento di **beni** in trust non dà luogo a un reale trasferimento di **imponibile**, «impossibile perché contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui il trust è stato predisposto». Manca quindi il presupposto impositivo dell' **imposta** sulle donazioni, ossia la liberalità che implica un reale arricchimento mediante un (altrettanto reale) trasferimento di **beni** e diritti. Va rilevato che su tale solco si è espressa favorevolmente anche la Cassazione, con la sentenza 15460 del 13 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Enrico Holzmiller